



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica,
ha emesso, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di discussione dell'08.1.2026
(tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 *ter* c.p.c.) la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* u.c. c.p.c.,
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6061/2024,

tra

[redacted] nata a [redacted]
[redacted], come in
atti domiciliato,

-parte attrice- opponente -

e:

BANCA [redacted]
[redacted]
[redacted], come in atti domiciliata,

-parte convenuta- opposta

Conclusioni delle parti:

per parte opponente:

*“Voglia l’On.le Tribunale di Monza ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,
accogliere la presente opposizione e per l’effetto:*

*Nel merito, ritenuta la nullità del rapporto di fideiussione (e delle successive integrazioni) dedotto in
causa; e/o ritenuta la liberazione dalla fideiussione predetta ai sensi dell'art 1956 c.c, e/o ritenuta la
decadenza e/o invalidità della fideiussione in ragione del decorso del termine dedotto; e/o ritenuta
la nullità del contratto di mutuo n. 42317418 e/o della relativa clausola di determinazione degli
interessi corrispettivi; e/o ritenuta la nullità, totale o parziale, del rapporto di c/c 42069170 e/o degli*



accordi di affidamento collegati al rapporto di c/c predetto ("anticipi fatture ed effetti sbf e operazioni import", così come meglio indicato nel punto 5 in diritto della citazione in opposizione), e comunque in accoglimento delle eccezioni e deduzioni ulteriori tutte meglio argomentate ed articolate in premesso, anche se qui non richiamate; preso atto altresì atto dell'avvenuta escussione, da parte di [REDACTED] di MCC per un importo pari ad Euro 158.132,28 e della conseguente carenza di legittimazione attiva/titolarità del diritto di [REDACTED] in relazione a tale somma;

1. Per i motivi di cui sopra, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1746/2024 RG 1586/2024, emesso dal Tribunale di Monza in data 04.06.2024 e notificato in data 03.07.2024

2. In ogni caso, dichiarare che nulla deve la Sig.ra [REDACTED] a [REDACTED] in relazione alle causali dedotte in corso di giudizio, per le ragioni tutte meglio sopra esposte. In subordine, rideterminare la minor somma dovuta in esatta valutazione delle risultanze di causa, dando altresì atto dell'avvenuta escussione, da parte di BCC, di MCC per un importo pari ad Euro 158.132,28 e conseguentemente defalcando tale importo da quanto denegatamente ritenuto dovuto in favore della convenuta

IN PUNTO SPESE

condannare la parte convenuta opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre spese vive, rimborso forfetario 15%, Iva e Cpa come per legge.

Salvo ogni altro diritto.

IN VIA ISTRUTTORIA

1) Ai sensi dell'art. 210 cpc ordinare a [REDACTED] l'esibizione dell'istruttoria completa legata all'erogazione del mutuo 42317418 oggetto di causa ed alla valutazione del Merito Creditizio operata dalla opposta nei confronti di Magic Srl a tal fine;

2) Ammettersi la documentazione prodotta in corso di causa dall'attrice in opposizione;

Con riserva di ulteriore dedurre, produrre ed indicare testi, tanto in prova diretta quanto in eventuale prova contraria".

per parte opposta:

"In via preliminare:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande e delle eccezioni di parte opponente per il periodo anteriore al decennio;

• In via principale:

respingere le domande, anche istruttorie, di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in atti;



• *In via subordinata:*

nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in atti, accertare e dichiarare che Banca di [REDACTED] Soc. Coop è creditrice della Sig.ra CHIARA [REDACTED] (C.F. FLCCHR71E54F205Z), nella sua qualità di fideiussore – limitatamente all'importo di Euro 390.000,00 - della società MAGIC S.R.L. (già MAGIC S.N.C. DI [REDACTED] CHIARA E CASELLA MANUELA), delle seguenti somme: € 736.549,61, quale importo dovuto in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 42317418 di originari Euro 800.000,00 concesso dalla Banca di [REDACTED] Soc. Coop alla Magic S.r.l. in data 04/09/2020, oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal dovuto al saldo effettivo; € 508.650,72, quale saldo debitore per scoperto di c.c. n. 42069170, acceso dalla società MAGIC S.N.C. DI [REDACTED] CHIARA E CASELLA MANUELA (ora MAGIC S.R.L.) in data 22/07/2010 presso la Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni, oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal dovuto al saldo effettivo e condannarla al pagamento a favore di Banca di [REDACTED] Soc. Coop dell'importo di euro 390.000,00 o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;

• *In ogni caso:*

con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese anche del procedimento monitorio”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 1746/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 04.06.2024, la banca BCC di Milano, ha ingiunto a [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di fideiussore della società Magic Srl (oggi in liquidazione giudiziale), il pagamento della somma di euro 390.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia del decreto al saldo ed oltre alle spese legali per la fase monitoria.

A sostegno della pretesa creditoria, la banca ha esposto di essere creditrice nei confronti dell'obbligata principale delle seguenti somme: Euro 736.549,61 in relazione al mutuo chirografario 42317418 di originari Euro 800.000,00 concesso in data 04.09.2020; Euro 580.650,72 in relazione allo scoperto del c/c 42069170; obbligazioni rispetto alle quali la odierna opponente si era costituita garante, nei limiti della somma di euro 390.000,00, in forza di contratto di fideiussione.

Avverso il monitorio, ha proposto opposizione la parte ingiunta, contestando le pretese creditorie azionate dalla banca. In particolare, la opponente ha formulato le seguenti contestazioni:

- 1) la nullità della fideiussione rilasciata per essere conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust e riproductiva delle clausole ritenute



invalida (clausola di reviviscenza, clausola di sopravvivenza, clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.);

- 2) la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la banca consentito l'indebitamento della debitrice principale, senza previa autorizzazione della garante;
- 3) la decadenza ex art. 1957 c.c., per non avere la banca avviato alcuna iniziativa giudiziaria di tutela dei crediti nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi;
- 4) la nullità della fideiussione in relazione alle quote coperte dalla garanzia MCC per contrarietà alla previsione normativa di cui all'art. 4.4 D.M. 23 settembre 2005;
- 5) la inidoneità dei documenti prodotti dalla banca a provare la sussistenza delle pretese creditorie azionate verso il fideiussore, essendo stato prodotto il mero saldaconto in fase monitoria, nonché illegittimità del conteggio degli interessi sia in relazione al mutuo che in relazione al conto corrente.

Si è costituita la banca opposta che – con estesa allegazione – ha chiesto la reiezione dei motivi di contestazione formulati dagli opposenti.

La causa, di natura documentale, è stata istruita con la sola produzione di documenti delle parti e rimessa in decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c., previo deposito di note conclusive delle parti.

Alla udienza di discussione, la parte opposta ha dato atto della circostanza sopravvenuta del pagamento da parte del Medio Credito Centrale delle seguenti somme: quanto allo scoperto di conto corrente, euro 404.220,44, e, quanto al mutuo, euro 568.617,57, evidenziando altresì che gli importi ancora dovuti dalla garante risultano ridottisi rispettivamente ad euro 104.430,28 e 167.932,04.

La opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e merita rigetto per le ragioni di cui appresso.

In primo luogo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio. Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione determinerà l'accoglimento della domanda dell'attore, cioè del creditore istante, ed il conseguente rigetto dell'opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il



fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.

Quanto sopra rilevato, comporta il rigetto della contestazione formulata dalla opponente (che denuncia la mancanza della documentazione richiesta ex art. 50 tub, ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, e la inidoneità dei documenti prodotto a provare la pretesa creditoria azionata), dovendosi osservare che la banca abbia ottemperato al proprio onere della prova, producendo:

a) sin dalla fase monitoria, il contratto di mutuo chirografario stipulato dalla società Magic s.r.l., in data 4.9.2020, di euro 800.000,00 (con residuo dovuto pari ad euro 736.549,61), il contratto di apertura del c/c n. 42069170 aperto in data 22.7.2010 intestato alla società Magic S.r.l. ed infine la fideiussione *omnibus* sottoscritta dalla odierna opponente in data 19.11.2010 con le successive integrazioni;

b) nella presente fase a cognizione piena, gli estratti conto n. 42069170 aperto in data 22.7.2010 intestato alla società Magic S.r.l. (doc. 3 fasc. opposta).

Ora, poiché la dazione della somma oggetto di mutuo (con residuo ancora dovuto di ad euro 736.549,61) è del tutto pacifica ed incontestata (oltre che provata dall'accredito della somma, *sub* doc. 4 fasc. opposta), non avendo la parte opponente contestato che la debitrice principale abbia ricevuto in effetti le somme date a mutuo - e di cui quelle sopra indicate costituiscono il residuo ammontare ancora non restituito - il diritto di credito deve ritenersi assolutamente riconosciuto, in assenza della prova di fatti estintivi/modificativi della ragione creditoria avanzata, il cui onere probatorio ricade sul debitore, con la conseguenza ulteriore che la banca non era nemmeno tenuta alla produzione, in sede monitoria, dell'estratto saldaconto.

Invece, quanto all'ulteriore ragione creditoria, relativa al saldo del conto corrente, va dato atto che la parte opposta ha ottemperato all'onere probatorio su di essa ricadente, depositando, nel corso della fase di opposizione, gli estratti conto completi di tale rapporto bancario dalla sua accensione fino al suo passaggio a sofferenza (cfr. allegato 3 fasc. opposta), superando così qualsiasi eventuale carenza probatoria. Infatti, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca



creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234). Infatti, *“le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere; a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione”* (Cass. 15 settembre 2000 n.12169)

-) la nullità delle fideiussioni rilasciate dalla garante per essere conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust.

La parte opponente lamenta che la fideiussione *omnibus* sottoscritta in data 19.11.2010 contenga le clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini *ex art.* 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), che sono state ritenute dalla Banca d'Italia contrarie all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

Infatti, la Banca d'Italia, con il suddetto provvedimento, aveva accertato la contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale, se adottate in modo uniforme, delle disposizioni concernenti la clausola di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 cod. civ..

Secondo la prospettazione della parte opponente, le fideiussioni riprodottrici delle clausole restrittive della concorrenza sarebbero totalmente nulle.

La tesi, che muove da una non condivisibile lettura dell'arresto espressa da Cass. n. 29810 del 12 dicembre 2017, non persuade.

Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:

“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di



quelle intese illecite concluse “a monte” ... comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato ... a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.

Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da parte opponente, la predetta disposizione non ha voluto dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico “a monte” postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione, anche successiva al negozio originario che, in quanto tale, abbia realizzato un ostacolo al gioco della concorrenza, con la conseguenza che qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma sia stata posta in essere, costituisce comportamento rilevante per l'accertamento della violazione dell'art. 2 della normativa antitrust, determinando la nullità non solo dell'intesa anticoncorrenziale a monte posta in essere dagli istituti di credito, ma anche dei contratti a valle stipulati in esecuzione della medesima.

Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia va osservato che la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti.

Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda di per sé il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca.

Pertanto, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità- soprattutto integrale - della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la



dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso.

Si consideri che la Banca d'Italia ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto "contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90".

La specifica condotta illecita anticoncorrenziale adottata dalla Banca, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.

Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 28/11/2018 n. 30818) ha precisato, in proposito, con riferimento all'onere della prova, che il fideiussore intenzionato a conseguire un provvedimento favorevole è tenuto a fornire prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito.

Ciò presuppone, quindi, l'allegazione non soltanto della lettera fideiussoria contestata, ma anche di altre distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri istituti o, comunque, da questi utilizzate, idonee ad evidenziare l'unicità del modello adottato e di cui si assume l'identità del testo contrattuale, dovendosi dimostrare la natura dell'intesa quale concertazione uniforme da parte delle banche, poi attuata in modo altrettanto uniforme, vertendo la contestazione proprio sul carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, quale elemento costitutivo della pretesa nullità indotta dall'intesa anticoncorrenziale, "*che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici*" (così, Cass. 28/11/2018 n. 30818).

Compete, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale.

Nella specie, tale onere non risulta compiutamente assolto nemmeno con la produzione documentale della parte opponente che ha versato in atti una raccolta di fideiussioni con l'intento di provare che siano frutto, come quella oggetto di causa, dell'attualità della sussistenza di un cartello. Epperò, da un esame delle fideiussioni prodotte, addirittura emerge che non tutte contengano le clausole censurate, sicchè la produzione addirittura si risolve a svantaggio della parte opponente.

Si aggiunga che, sebbene in astratto un'intesa vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, possa essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, dal momento che la legge "antitrust" detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, occorre, tuttavia, che la parte che assume di essere stata lesa provveda ad



allegare, tra l'altro, lo specifico pregiudizio conseguente all'impossibilità di effettuare una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza per effetto dell'intesa vietata.

Ciò perché la sola tutela concessa al soggetto rimasto estraneo all'intesa anticoncorrenziale, ma che ha subito un danno dalla stipulazione del contratto "a valle" costituente lo sbocco dell'intesa vietata, è quella risarcitoria che, nel caso di specie, non è stata neppure genericamente invocata.

In proposito, quanto agli effetti della nullità di un'intesa anticoncorrenziale, la Suprema Corte ha recentemente ribadito l'orientamento secondo cui *"Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti"* (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044; già Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011).

Ciò che rende illecita la condotta anticoncorrenziale è l'adozione da parte della banca di modelli contrattuali di fideiussione che sono in pratica tutti uguali, cosicché la libertà di scelta dei consumatori resta completamente azzerata: ma tali fatti vanno compiutamente allegati e dimostrati, non essendo desumibili dal mero riscontro nei testi negoziali di clausole il cui contenuto non è di per sé illecito e la cui eventuale nullità neppure è stato dedotto che rilevi in concreto, cioè che la garanzia sia stata azionata dalla Banca al di fuori del loro ambito di applicazione.

Ferma l'assorbimento di quanto sopra considerato, quando anche fosse stato allegato e provato che il contratto «a valle» rappresenta il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, il rimedio della nullità totale dei contratti di fideiussione non appare ragionevolmente invocabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale che è stata sanzionata dalla Banca d'Italia solo in relazione all'adozione generalizzata di determinate clausole, con la conseguenza che, nell'eventualità, si profila maggiormente adeguato e congruo, rispetto alla situazione concreta ed al soddisfacimento degli interessi lesi, il rimedio della nullità parziale, espressione della prevalenza del principio di conservazione degli effetti.

L'eliminazione delle sole clausole incriminate, del resto, è sufficiente a porre rimedio al tentativo di minare la competitività del mercato creditizio, ristabilendo l'equilibrio competitivo e preservando, nel contempo, il nucleo centrale della garanzia fideiussoria che persegue l'interesse di entrambe le parti contraenti, cioè l'ottenimento della disponibilità finanziaria voluta dal garante o dal soggetto beneficiario che il garante ha voluto assicurare ed il rafforzamento dell'obbligazione restitutoria per il concedente in caso di insolvenza del debitore principale.



Si consideri, altresì, che, a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

Nella specie, non solo non è stato dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quelle fideiussioni se prive delle clausole denunciate, ma, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso concreto).

Non trova applicazione, peraltro, il 2° comma dell'art. 1419 cod. civ., laddove afferma che *“La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”*, dal momento che l'espunzione delle suddette clausole, aventi carattere accessorio e riguardando la fase esecutiva della fideiussione, non richiede affatto l'integrazione legale del contratto (che mantiene intatto il suo nucleo essenziale) ai fini della conservazione della sua validità.

Infatti, la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., al pari di quelle di “sopravvivenza” della fideiussione, costituiscono clausole aggiuntive e secondarie rispetto alla causa tipica della garanzia che, come osservato anche dalla Banca d'Italia nel provvedimento sopra richiamato, *“hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”*.

Può infine richiamarsi un recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, che, con ordinanza n. 1170/2025, ha riassunto i principi consolidatisi nel più recente panorama giurisprudenziale, affermando che:

“Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021).

Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità — sia pure d'ufficio — presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali



tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).

Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce; iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza; v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale



ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa".

Alla stregua di tali elementi, qui basti rilevare come la fideiussione per cui è causa risale a periodo (novembre 2010) ben lontano da quello dell'accertamento della Banca d'Italia (risalente al 2005), sicchè era preciso onere della parte opponente offrire specifica prova circa la sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza di cui si dolgono, prova che non può dirsi raggiunta dalla massiva produzione di altrettante fideiussioni, per le ragioni già sopra espresse.

Escluso, dunque, che nella fattispecie possa essere riscontrato che la fideiussione per cui è causa rappresentino il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, non può essere affermata la nullità, neppure parziale, dei suddetti contratti, limitatamente ad alcuna delle singole clausole, con riferimento alle quali non è stato dedotto alcun profilo che manifesti, in concreto, il rilievo ostativo all'escussione della garanzia.

Può aggiungersi, *ad abundantiam*, con riferimento alla asserita decadenza ex art. 1957 c.c., che la opponente pure eccepisce, sull'assunto dell'applicabilità della disciplina legale come conseguenza della invalidità delle pattuizioni contenute nella fideiussione, che la contestazione è ad ogni modo infondata alla stregua dell'orientamento di recente fatto proprio anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. 3, Ord. n. 835 del 13.1.2025), secondo cui “*in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale*”.

Nella specie, all'art. 7 del contratto di fideiussione del 19.11.2010, era stato espressamente previsto dalle parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., che il fideiussore “*è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta*”, con ciò ponendo una legittima deroga espressa alla operatività dell'art. 1957 c.c., con la conseguenza che la richiesta di pagamento stragiudiziale inviata in data 29.8.2023 al debitore principale, ed ai garanti (doc. 21 fasc. monitorio) risulta pienamente idonea ad evitare ogni decadenza.

-) la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la banca consentito l'indebitamento della debitrice principale, senza previa autorizzazione della garante;



La opponente eccepisce la liberazione della stessa dalla garanzia prestata, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in quanto la Banca avrebbe concesso credito alla società debitrice principale (Magic s.r.l.) senza la preventiva autorizzazione della stessa.

L'assunto è del tutto infondato, ai limiti della temerarietà.

A parte il rilievo che all'art. 5 della fideiussione sottoscritta (doc 15 fasc. monitorio), era espressamente previsto pattiziamente che lo stesso fideiussore si sarebbe tenuto al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale, potendo richiedere alla banca l'ammontare della esposizione debitoria maturata, è assorbente rilevare come la odierna opponente sia stata legale rappr.te della società/debitore principale (cfr. visura camerale doc. 22 fasc. monitorio), e dunque ampiamente edotta – in forza di tale veste - delle condizioni economico-patrimoniali della debitrice principale di cui si era costituita garante.

Ne consegue che deve farsi applicazione, nella specie, del pacifico insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui *“nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 cod. civ., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”* (ex pluribus, Cass. n. 7587/2001; Cass. 7444/2017; in proposito, si veda anche: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 31227 del 29.11.2019).

I rilievi sopra menzionati consentono altresì di escludere, alla stregua della veste personale rivestita dalla opponente nella società debitrice principale, la qualità di consumatore in capo alla odierna opponente, trattandosi di soggetto che ha agito per scopi rientranti nell'esercizio della propria attività professionale e di impresa.

-) la nullità della fideiussione in relazione alle quote coperte dalla garanzia MCC per contrarietà alla previsione normativa di cui all'art. 4.4 D.M. 23 settembre 2005.

L'opponente contesta la validità della fideiussione siccome concessa in violazione del divieto a carico della Banca di acquisire qualsiasi garanzia ulteriore sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale, alla stregua della previsione dell'art. 4.4 del DM 23 settembre 2005.

Anche tale eccezione è infondata.



Secondo la citata disposizione normativa regolamentare: *“sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.*

Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”.

Il tenore letterale della disposizione (che fa riferimento a garanzia assicurative e bancarie) è tale da escludere dal perimetro del divieto le fidejussioni concesse da persone fisiche, che pertanto sono ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo di un finanziamento bancario assistito dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale

In senso conforme, di recente Tribunale di Mantova, sentenza n. 95 del 19 febbraio 2025; Tribunale di Pavia, sentenza 11 Luglio 2024 n. 1124.

-) le ulteriori contestazioni delle ragioni di credito.

Da ultimo, la parte opponente ha formulato generiche contestazioni in merito ai singoli rapporti contrattuali sia in relazione al rapporto di conto corrente n. 42069170 (deducendo la assenza di pattuizioni scritte relative ai tassi di interesse) che con riferimento al contratto di mutuo n. 42317418 (in relazione alla determinazione del regime degli interessi in assenza del deposito del piano di ammortamento del mutuo).

Tali contestazioni, per la loro genericità ed indeterminatezza, non sanata nemmeno con le memorie ex art. 171 *ter* c.p.c., dopo il deposito della banca sia della serie completa degli e/c del conto corrente, che del piano di ammortamento del mutuo (doc. 5 fasc. opposta), non consentono alcun serio esame in difetto di puntuali allegazioni che incombevano sulla parte.

-) Conclusioni e spese di lite:

Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente in ragione della soccombenza. Esse sono dunque liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi ai valori tra minimi e medi per lo scaglione di riferimento (da 260.000,00 a 520.000,00 euro) e per tutte le fase processuali, attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta.

-) Fatti sopravvenuti:

Come già esposto, alla udienza di discussione dell'8.1.2026, la parte opposta ha dato atto della circostanza sopravvenuta del pagamento da parte del Medio Credito Centrale delle seguenti somme: quanto allo scoperto di conto corrente, euro 404.220,44, e, quanto al mutuo, euro 568.617,57, evidenziando altresì che gli importi ancora dovuti, e garantiti dalla fideiussione, risultano ridottisi rispettivamente ad euro 104.430,28 e 167.932,04.



La riduzione della pretesa creditoria comporta pertanto in questa sede, ferma la infondatezza delle questioni ed eccezioni sollevate dalla parte opponente, per le ragioni sopra esposte, la revoca del monitorio e la condanna della opponente al pagamento delle somme oggetto di ricalcolo per effetto dei pagamenti pervenuti da MCC.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) Rigetta i motivi a sostegno della opposizione al decreto ingiuntivo;
- b) Preso atto di quanto indicato nell'ultimo paragrafo della sentenza, revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte opponente al pagamento della somma complessiva di euro 272.362,32, oltre interessi come da domanda;
- c) condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese processuali, che si liquidano in euro 17.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, ove dovuti per legge.

Così deciso in Monza, 9 gennaio 2026.

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

